



Prot. n. 3134 del 13/03/2019

AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ESTRATTIVA  
(art. 11, L.R. n. 17/1991)

Estremi PAE comunale: variante generale approvata con DCC n. 29 del 18/06/2013;  
variante in seguito ad accordo ex art. 18 L.R. n. 20/2000 rep.  
n. 27 del 20/12/2017, approvata con DCC n. 21 del 21/5/2018

Ambito oggetto di attività estrattiva: Polo 11

Stralcio attuativo: Sa1/01

Esercente: Consorzio Cave Bologna soc. coop, con sede a Castel Maggiore (Bo), in via  
Lame 108, P.I.: 00801621202 (nel seguito "CONCAVE")

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

*Premesso che* l'art. 11 della L.R. n. 17/1991 subordina l'esercizio dell'attività estrattiva nelle aree previste dal Piano comunale delle Attività Estrattive (nel seguito "PAE") al conseguimento di un atto autorizzativo del Comune, su parere dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, previa stipulazione di apposita convenzione;

*Vista* l'istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva nello stralcio SA1/01 del Polo 11, trasmessa da CONCAVE e acquisita agli atti del Comune di Savignano sul Panaro con prot. n. 1851 e prot. n. 1853 del 8/2/2019;

*Dato atto* che detta istanza è stata formulata in esito al percorso progettuale e amministrativo di seguito brevemente richiamato:

- 1) sottoscrizione accordo ex art. 18, L.R. n. 20/2000, rep. n. 27 del 20/12/2017, tra società MEG, Concave e Comune di Savignano, per la modifica della perimetrazione degli stralci attuativi del Polo 11 e di alcuni aspetti di dettaglio sulle modalità di escavazione e di ripristino, ai fini del raccordo con la limitrofa Cava Padulli di Valsamoggia;
- 2) approvazione variante al PAE comunale, avventua con DCC n. 21 del 21/05/2018, come da accordo sopra citato;

- 3) sottoscrizione accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004, rep. n. 20 del 31/07/2018, tra MEG, Conceve, OASI e Comune di Savignano sul Panaro, per l'organizzazione razionale delle fasi attuative e di recupero dell'attività estrattiva nello stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11, previa demolizione del frantoio Nuovo e del frantoio MEG e sistemazione paesaggistica dell'area MEG;
- 4) presentazione istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva da parte di OASI scarl e Rapporto preliminare ambientale per l'avvio del procedimento di verifica dell'assoggettabilità a VIA del progetto di coltivazione e sistemazione dello stralcio attuativo SA1/01;
- 5) condivisione del Piano di Coltivazione e Sistemazione, nonché degli altri elaborati progettuali relativi al procedimento di screening e all'intervento di demolizione dei frantoi e ripristino dell'area MEG, con l'Osservatorio comunale permanente sulle attività estrattive;
- 6) conclusione procedimento di screening con esito favorevole, salvo integrazione della documentazione progettuale secondo le prescrizioni di cui alla determinazione del Responsabile dell'Area Urbanistica Edilizia Privata SUAP del Comune di Savignano sul Panaro n. 317 del 3/12/2018;
- 7) trasmissione da parte di OASI scarl dei documenti del Piano di Coltivazione e Sistemazione integrati in adempimento della det. n. 317/2018.
- 8) acquisizione del parere Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile sull'istanza di OASI, integrata come da det. 317/2018. Richiesta di ulteriori modifiche e integrazioni degli allegati del Piano di Coltivazione e Sistemazione in accoglimento del parere;
- 9) richiesta da parte di Conceve di subentro a OASI scarl nell'esercizio dell'attività estrattiva (prot. n. 1591 del 6/2/2018), previo trasferimento della disponibilità delle aree nonché dei diritti e delle obbligazioni discendenti dalla sottoscrizione dell'accordo preliminare sopra richiamato.

*Verificato* che l'istanza di autorizzazione prot. n. 1851 e 1853 del 8/2/2019 risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 13 della L.R. n. 17/1991, con particolare riferimento al Piano di Coltivazione e Sistemazione dello stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11, il quale si compone dei seguenti elaborati:

- Documentazione amministrativa;
- Relazione;
- Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;
- Bozza di Convenzione;

- Computo delle opere di sistemazione;
- Programma economico-finanziario;
- Documentazione fotografica;
- Monografie dei caposaldi;
- Piano di monitoraggio;
- Piano di Gestione dei Rifiuti di estrazione;
- Documentazione previsionale di impatto acustico;
- Tav. 1 – Localizzazione dell'intervento;
- Tav. 2 – Assetto catastale;
- Tav. 3 – Rilievo plano-altimetrico – planimetria;
- Tav. 4 – Progetto di coltivazione – planimetria;
- Tav. 5 - Progetto di coltivazione – deroghe;
- Tav. 6 – Progetto di coltivazione – volumi di scavo;
- Tav. 7 – Progetto di coltivazione – Sezioni di scavo;
- Tav. 8 – Progetto di sistemazione – Planimetria assetto morfologico;
- Tav. 9 – Progetto di sistemazione – Planimetria assetto vegetazionale;
- Tav. 10 – Progetto di sistemazione – Sezioni di sistemazione

allegati alla presente autorizzazione quali parti integranti e sostanziali;

*Richiamata* la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 11 febbraio 2019 , con la quale sono stati approvati lo schema di Convenzione estrattiva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 17/1991, e il Piano di Gestione dei Rifiuti da escavazione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008;

*Dato atto* che il rilascio della presente autorizzazione è contestuale alla stipula della Convenzione estrattiva, la quale è pertanto da considerarsi efficace ed impegnativa per le parti;

***Evidenziato* che, come stabilito dall'accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004, rep. n.20/2018, siglato tra le parti, l'efficacia della presente autorizzazione è condizionata alla demolizione degli impianti di frantumazione "Frantoio Nuovo" e "MEG";**

*Verificata* la sussistenza in capo all'Esercente dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi di cui all'art. 13 della L.R. n. 17/1991;

*Eseguiti* con esito positivo i controlli sull'impresa e sulle persone necessari ai sensi dell'art. 91, comma 7, del D.Lgs. n. 159/2011 e dell'art. 1, comma 53 della L. n. 190/2012;

*Dato atto* che l'Esercente, ai fini dello svolgimento dell'attività estrattiva nel rispetto del PAE comunale e dell'accordo ex art. 24, è tenuto all'attivazione delle fidejussioni e garanzie dettagliate nella allegata Convenzione, che devono essere presentate all'atto di sottoscrizione della stessa.

Vista la L.R. n. 17/1991

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il D.Lgs. n. 624/1996;

Visti il D.Lgs. n. 42/2004 e il D.P.R. n.139/2010;

Vista la L.R. n. 16/2018 e relativa direttiva applicativa approvata con DGR n. 1783/2017;

Visti gli artt. 109 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

#### AUTORIZZA

salvi i diritti di terzi, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 17/1991, la sig.ra ELISA ROVERSI, in qualità di legale rappresentante della Ditta CONSORZIO CAVE BOLOGNA Soc.coop., con sede in Castel Maggiore (Bo), Frazione Trebbo di Reno, in via Lame 108, codice fiscale e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Bologna 00302490370, partita IVA 00801621202,

all'esercizio dell'attività estrattiva nei terreni catastalmente identificati al fg. 5, mappali 156 e 252parte, dei quali detiene la piena disponibilità in forza di atto sottoscritto con la Proprietà in data 5/2/2018 e facenti parte dello stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11 così come individuato dal vigente PAE comunale.

L'esercizio dell'attività autorizzata dovrà svolgersi in conformità al PAE comunale, al Piano di Sistemazione e Coltivazione dello stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11 prot. n. 1851 e n. 1853 del 8/2/2019, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale su supporto digitale, trattandosi di originali sottoscritti digitalmente.

**Come stabilito dall'accordo ex art. 24, L.R. n. 7/2004, rep n. 20/2018, siglato tra le parti, l'efficacia della presente autorizzazione è condizionata alla demolizione degli impianti di frantumazione "Frantoio Nuovo" e "MEG".**

**Il Comune provvederà a dare comunicazione formale all'Esercente dell'efficacia della presente autorizzazione, a seguito di ricevimento e verifica di completezza delle comunicazioni di fine lavori relative alle CILA di demolizione del Frantoio MEG e del Frantoio Nuovo.**

**Il Comune si impegna a effettuare la suddetta verifica e comunicarne l'esito all'Esercente entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni di fine lavori.**

Fatta salva la condizione sospensiva sopra esposta, il presente atto autorizza l'Esercente all'esercizio dell'attività estrattiva sui terreni catastalmente identificati al fg. 5, mappali 156 e 252parte, coincidenti con lo stralcio attuativo SA1/01 del Polo 11, così come perimetrato dal PAE comunale a seguito della variante approvata con DCC n. 21/2018.

La superficie dello Stralcio Attuativo SA1/01 risulta pari a 67.219 mq, dei quali 55.775 mq corrispondenti alla superficie di escavazione, al netto delle zone di avvicinamento e delle zone in deroga, e 8.647 mq corrispondenti alle zone in deroga, comprese fra il ciglio di escavazione e il perimetro dell'area che sarebbe oggetto di escavazione in assenza di deroghe.

Il materiale complessivamente movimentato dalla coltivazione è pari a 665.469 mc, costituito da:

- 500.000 mc di inerti (sabbia e ghiaia di provenienza alluvionale) da estrarre, in relazione all'attuazione di interventi di compensazione e riqualificazione ambientale rappresentati dalla demolizione degli impianti "Frantoio MEG" e "Frantoio Nuovo", come previsto dall'Accordo ai sensi dell'art. 18 LR 20/2000 sottoscritto in data 20/12/2017,
- 109.656 mc di terreno vegetale (cappellaccio con spessore 1,50 m, oltre ad argini perimetrali e cumuli),
- 55.813 mc di materiali limo-argillosi ed argilla (scarto 10%).

Per gli scavi in avvicinamento ad infrastrutture vincolate ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. n. 128/1959, previste nel Piano di Coltivazione e Sistemazione, l'Esercente dovrà acquisire preventiva autorizzazione, da richiedere all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ai sensi dell'art. 105 del citato D.P.R., con istanza corredata dalla quantificazione precisa dei volumi oggetto della deroga.

La profondità massima raggiungibile è variabile da -10 m (in corrispondenza del lato ovest, verso la via Kennedy) a -12 m (in corrispondenza del confine est con la zona 3 del

Polo Padulli) rispetto al piano medio di campagna, conformemente a quanto stabilito dalla Scheda monografica delle NTA del PAE relativa al Polo 11.

Gli scavi dovranno comunque essere mantenuti ad una quota di + 1,5 m rispetto al livello massimo rilevato della falda. Qualora la falda dovesse per errore essere raggiunta in difformità da quanto previsto dagli atti progettuali, ovvero qualora la falda venisse intercettata a quote diverse da quelle attese, l'Esercente dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto all'U.T.C. per gli opportuni controlli e verifiche. Fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti, in seguito l'Esercente dovrà provvedere al tamponamento della falda emersa ripristinando lo spessore di franco previsto, utilizzando lo stesso materiale estratto, ovvero altro materiale con le stesse caratteristiche litologiche e granulometriche, messo in opera in modo che siano garantite le originali condizioni di permeabilità.

Per la prevenzione e il controllo di eventuali impatti ambientali derivanti dall'esercizio dell'attività, l'Esercente dovrà attuare il Piano di Monitoraggio facente parte del Piano di Coltivazione e Sistemazione della cava.

Per lo Stralcio Attuativo SA1/01 è previsto un recupero ad uso ricreativo (a fruizione pubblica), con cessione delle aree al Comune, in continuità con il ripristino della contigua cava "Padulli" nel comune di Valsamoggia. Le modalità di cessione delle aree sono disciplinate nella allegata Convenzione.

Saranno a cura e spese dell'Esercente eventuali opere di bonifica che dovessero rendersi necessarie all'interno o all'intorno dello Stralcio Attuativo per ragioni riconducibili all'esercizio dell'attività estrattiva

Preliminarmente all'inizio di qualsiasi intervento, l'Esercente dovrà comunicare la data d'inizio lavori e la nomina del Direttore Responsabile di Cava nei termini previsti dagli artt. 24 e 28 del D.P.R. 9/04/1959, n. 128, e successive circolari attuative, come modificato dal D.Lgs. n. 624/96, al Comune, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, "Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza" della Regione Emilia Romagna e alla Azienda Sanitaria Locale competente, trasmettendo contestualmente, agli ultimi due Enti, copia del Documento di Salute e Sicurezza di cui al D.Lgs. 624/96 e alla sola A.S.L. copia del PCS depositato.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 20 delle NTA del PAE, non appena raggiunto il livello massimo di escavazione, la Ditta è tenuta a porre sul fondo scavo un caposaldo di riferimento inamovibile di controllo.

L'Esercente dovrà dare al Comune tempestiva comunicazione della fine dell'esecuzione dei lavori di scavo e di sistemazione, al fine di permettere i necessari controlli, come previsto dalle NTA del PAE.

Per quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente autorizzazione, si rimanda alla Convenzione estrattiva stipulata con l'Esercente e al Piano di Coltivazione e Sistemazione, i quali entrambi costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Si dà atto che il Direttore responsabile di cava, nominato dall'Esercente ai sensi del D.Lgs. n. 624/1996, è l'ing. Alessandro Gandini, nato a Bologna il 10/03/1954 e residente a Bologna, in via Anna Frank n. 7 .**

La designazione di altra figura in sostituzione del suddetto nominativo per lo svolgimento del ruolo di Direttore responsabile di cava dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune di Savignano sul Panaro.

**L'Esercente è tenuto alla trasmissione al Comune entro il 30 novembre di ogni anno della Relazione annuale sull'attività estrattiva di cui all'art. 17 della Convenzione.**

Nel caso in cui entro il medesimo termine l'esercente provveda alla trasmissione dei dati identificativi delle ditte e dei mezzi addetti al trasporto del materiale estratto all'esterno della cava (con le modalità specificate all'art. 12 della Convenzione), in ottemperanza alle disposizioni della L.R. n. 17/1991, avrà diritto a chiedere al Comune la riduzione del 10% degli oneri dovuti per l'esercizio dell'attività di cava.

**Le somme relative agli oneri di escavazione, commisurati al quantitativo annuo effettivamente scavato al 30 novembre e rendicontato nella Relazione annuale, dovranno essere versate al Comune entro e non oltre il 31 dicembre del medesimo anno.**

Il mancato versamento degli oneri alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione, nei modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91, nonché l'automatica sospensione della validità della presente autorizzazione, previa diffida ad ottemperare entro 10 giorni dalla richiesta.

Tale sospensione, previa notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

La presente Autorizzazione convenzionata rimane valida fino al completamento di tutte le opere di coltivazione, sistemazione e manutenzione previste dal "PCS dello Stralcio Attuativo SA1/01" e in particolare fino al rilascio dell'attestazione di completa e corretta ultimazione dei lavori. **La durata della presente Autorizzazione e della allegata Convenzione è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di notifica della sua efficacia, in seguito alla avvenuta demolizione da parte dell'Esercente degli impianti di frantumazione inerti Frantoio Nuovo e Frantoio MEG.**

Nei cinque anni di durata dell'Autorizzazione estrattiva, l'Esercente provvederà alla coltivazione e contestuale sistemazione dello stralcio attuativo, con le modalità disciplinate dall'allegata Convenzione.

E' ammessa la proroga del termine di validità della presente Autorizzazione convenzionata con provvedimento motivato del Comune, su istanza del titolare presentata almeno trenta giorni prima della scadenza, nel caso in cui alla data della domanda di proroga non siano state estratte le quantità autorizzate. La proroga non potrà in ogni caso essere superiore a un anno.

L'autorizzazione di coltivazione è personale. Ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione a norma dell'art. 11 della L.R. n. 17/1991.

La presente Autorizzazione e i relativi allegati sono trasmessi all'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile ai fini degli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGERICO

Ing. Laura Pizzirani

*(firmato digitalmente)*

Documento **originale conservato negli archivi informatici del Comune** di Savignano sul Panaro (MO); stampato su carta diviene copia analogica di documento informatico avente la **stessa efficacia probatoria dell'originale** a meno che la sua conformità non sia espressamente disconosciuta (art. 23, comma 2, dlgs 82/05). In tal caso per attestare la conformità all'originale della copia analogica, occorre che sia compilata la seguente dichiarazione da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 1, dlgs 82/05)

**Dichiarazione di conformità della copia analogica di documento informatico**

La presente copia, composta da n. \_\_\_\_ facciate, è conforme all'originale firmato digitalmente.

L'operatore abilitato all'autenticazione:	nome e cognome	luogo e data	firma
	_____	_____	_____